



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
ROBERTO Maria
CIAMPOLI Federica
VERNA Antonello

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al
Mare (CH)
Corso Federico II, 58 - 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

Lavoro autonomo occasionale - nuovi adempimenti

Gentile cliente,

Nel corso dell'iter di conversione del "Collegato" Fisco - lavoro (DL 146/2021) sono stati approvati degli emendamenti che dispongono nuovi obblighi in capo ai **lavoratori autonomi occasionali**.

La finalità è di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, in quanto non sempre l'utilizzo di questa forma di contratto segue le linee guida disposte dal legislatore e meglio definite dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.

L'ispettorato del lavoro, oltre ai casi di grave violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, prescritti dall'Allegato I al D.lgs. 81/2008, dovrà adottare un provvedimento di sospensione anche qualora riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti, al momento dell'accesso ispettivo:

- occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

I lavoratori autonomi occasionali, trovati in azienda privi dei requisiti essenziali previsti dalla normativa di riferimento, saranno computati nella percentuale di lavoratori irregolari che, qualora raggiunga la percentuale del 10%, porterà all'emissione, da parte dell'ispettore del lavoro, del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa.

Questi i requisiti essenziali che dovrà avere un lavoratore autonomo occasionale:

- mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione;
- mancanza di qualsiasi azione di coordinamento con il committente;
- totale autonomia organizzativa;
- decisione sui tempi e modi di esecuzione del lavoro;
- nessun potere direttivo e organizzativo in capo al committente;
- professionalità medio/alta del collaboratore;
- mancanza di inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale;
- occasionalità della prestazione (l'incarico affidato deve essere unico o, comunque, deve risultare obiettivamente saltuario).

La modifica dell'art. 14 del TU Salute e Sicurezza sul lavoro, dispone l'obbligo, da parte dei committenti, di comunicare l'avvio dell'attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali. La comunicazione, da effettuare preventivamente rispetto all'avvio dell'attività lavorativa richiesta, dovrà essere inviata all'ispettorato del lavoro, territorialmente competente, mediante sms o posta elettronica.

Le motivazioni addotte dal legislatore attengono a ragioni statistiche ed a fini di contrasto rispetto a forme di elusione nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale. Il legislatore, probabilmente al fine di velocizzare l'attivazione

della procedura comunicativa e non prevedere una modalità da creare ex novo, dispone che l'informativa debba seguire le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (art. 15 comma 3 D.lgs. 81/2015). Ciò significa che la comunicazione potrà avvenire seguendo le seguenti modalità, già in essere per comunicare preventivamente l'avvio di una prestazione di lavoro "a chiamata":

1. **On-line** dal sito servizi.lavoro.gov.it:
 - il servizio informatico permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi, riferiti alla stessa azienda;
 - la comunicazione potrà essere effettuata anche dal proprio Consulente del lavoro o soggetto abilitato ai sensi della Legge 12/1979;
2. **posta elettronica, anche non PEC**. In questo caso dovrà essere allegato un modello con i dati richiesti;
3. **Sms; App per smartphone o tablet (Android e Apple); Fax** all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

La mancata o ritardata comunicazione, circa l'avvio dell'attività lavorativa autonomo occasionale, **comporterà l'applicazione, in capo al committente, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.500,00 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale coinvolto**. Alla procedura sanzionatoria non potrà essere applicata, da parte dell'ispettore del lavoro, la diffida, che prevedrebbe il pagamento della misura minima della sanzione (500,00 euro), qualora l'adempimento avvenisse nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel verbale di illecito amministrativo ([art. 13 D.Lgs. 124/2004](#)).

Lo studio

